

Di seguito è riportato in lingua italiana il contenuto dei *Final Terms* (cd. Condizioni Definitive), applicabili agli strumenti finanziari di seguito individuati, fermo restando che (i) il testo di lingua inglese prevarrà in caso di eventuale divergenza con, od omissioni nella, presente traduzione, (ii) ai sensi della vigente normativa applicabile in materia di prospetti, non sussiste alcun obbligo di effettuare, ovvero consegnare, la presente ai potenziali investitori, né di trasmetterla ad alcuna autorità, (iii) la presente traduzione è effettuata esclusivamente al fine di agevolare la lettura da parte dei potenziali investitori del testo in lingua inglese dei *Final Terms* redatto ai sensi dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti (come di seguito definita), e, in tal senso, (iv) i potenziali investitori sono invitati, ai fini di avere una informativa completa sull'Emittente e sull'offerta degli strumenti finanziari, di seguito individuati, a leggere attentamente le informazioni contenute nei *Final Terms* e nel Prospetto di Base ed in ogni relativo supplemento e documentazione di offerta di seguito individuata.

CONDIZIONI DEFINITIVE DATATE 1 agosto 2011

BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

(società di diritto olandese)

(in qualità di Emittente)

BNP Paribas

(società di diritto francese)

(in qualità di Garante)

Programma di Warrant e Certificate

Fino a 30.000 Certificates "Mediolanum MedPlus Certificates Double Opportunity 6" in Euro riferite alla Repubblica Italiana e a un Paniere di Indici, con scadenza agosto 2017

Codice ISIN: XS0654265445

BNP Paribas Arbitrage S.N.C.

(in qualità di Manager)

I Titoli sono offerti al pubblico in Italia dall'1 agosto 2011 al 22 agosto 2011, inclusi

Il Prospetto di Base a cui si fa riferimento di seguito (come completato dalle presenti Condizioni Definitive) è stato predisposto sulla base del fatto che, fatta eccezione per quanto previsto al seguente sotto-paragrafo (ii), ogni offerta di Titoli in qualsiasi Stato Membro dello Spazio Economico Europeo che ha attuato la Direttiva Prospetti (ciascuno, uno "**Stato Membro Rilevante**") sarà effettuata ai sensi di una esenzione prevista dalla Direttiva Prospetti, come attuata in tale Stato Membro Rilevante, dall'obbligo di pubblicare un prospetto per l'offerta dei Titoli. Pertanto, ogni persona che promuova o che intenda promuovere un'offerta dei Titoli può farlo esclusivamente:

- (i) in circostanze in cui non sorge l'obbligo per l'Emittente o per qualsiasi Manager di pubblicare un prospetto ai sensi dell'Articolo 3 della Direttiva Prospetti o di supplementare un prospetto ai sensi dell'Articolo 16 della Direttiva Prospetti, in ciascun caso, in relazione a tale offerta; o

- (ii) in quelle giurisdizioni indicate al Paragrafo 44 della Parte A che segue, posto che tale persona sia una delle persone indicate nel Paragrafo 44 della Parte A che segue e che tale offerta sia promossa durante il Periodo di Offerta ivi indicato.

Né l'Emittente né alcuno dei Manager ha autorizzato, né autorizza, lo svolgimento di alcuna offerta di Titoli in alcuna altra circostanza.

Il termine "**Direttiva Prospetti**" indica la Direttiva 2003/71/CE (e le relative modifiche alla stessa, inclusa la Direttiva di Modifica della Direttiva Prospetti del 2010, nella misura in cui è stata attuata nello Stato Membro Rilevante), ed include ciascuna relativa misura di recepimento nello Stato Membro Rilevante ed il termine "**Direttiva di Modifica della Direttiva Prospetti del 2010**" si riferisce alla Direttiva 2010/73/UE.

Gli investitori dovrebbero considerare che, ove un supplemento al, o una versione aggiornata del, Prospetto di Base menzionato di seguito sia pubblicato in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta (come di seguito definito), tale supplemento o Prospetto di Base aggiornato, a seconda del caso, sarà pubblicato e reso disponibile con le medesime modalità adottate per la pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive. Qualsiasi investitore che abbia aderito all'Offerta (come di seguito definita) prima della data di pubblicazione di tale supplemento o versione aggiornata del Prospetto di Base, a seconda del caso, (la "**Data di Pubblicazione** ") ha il diritto entro due giorni lavorativi dalla Data di Pubblicazione di revocare la propria adesione.

PARTE A – CONDIZIONI CONTRATTUALI

I termini utilizzati nel presente documento sono definiti ai fini delle Condizioni di cui al Prospetto di Base datato 7 giugno 2011, che costituisce un prospetto di base ai sensi della Direttiva 2003/71/CE (la **Direttiva Prospetti**) come modificata (comprese le modifiche apportate dalla Direttiva 2010/73/UE (la "**Direttiva del 2010 di Modifica della Direttiva Prospetti**") nella misura in cui tali modifiche siano state attuate in uno Stato Membro rilevante). Il Prospetto di Base del 7 giugno 2011 è stato passaportato in Italia in conformità all'Articolo 18 della Direttiva sui Prospetti. Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive dei Titoli qui descritti ai fini dell'Articolo 5.4 della Direttiva Prospetti e va letto unitamente al Prospetto di Base così come supplementato. L'informativa completa su BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. (l'**Emittente**), nonché sull'offerta dei Titoli è ricavabile solo sulla base della consultazione congiunta delle presenti Condizioni Definitive e del Prospetto di Base così come supplementato. Il Prospetto di Base e le Condizioni Definitive sono disponibili per la consultazione presso BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, Howald-Hesperange, L2085 Luxembourg, e copie possono essere ottenute gratuitamente presso gli uffici specificati degli Agenti per i Titoli.

Nel presente documento, qualsiasi riferimento numerico alle Condizioni è fatto al regolamento della rilevante serie di Titoli e i termini e le espressioni definiti nel predetto regolamento avranno lo stesso significato nelle presenti Condizioni Definitive, in quanto si riferiscano ai medesimi Titoli e salvo ove diversamente ed espressamente specificato.

Le presenti Condizioni Definitive riguardano la serie di Titoli indicata al paragrafo "Disposizioni Generali relative ad ogni Serie" che segue. Nel presente documento, con "**Titoli**" si intende fare riferimento ai Titoli oggetto delle presenti Condizioni Definitive. Pertanto, ogni riferimento a "**Titolo**" deve essere interpretato di conseguenza.

Il riferimento al Prezzo di Emissione non costituisce un'espressione del valore di mercato e non implica che le operazioni sul mercato non saranno eseguite ad un prezzo superiore o inferiore al Prezzo di Emissione al fine di riflettere le prevalenti condizioni di mercato.

- 1 Emittente: BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.
- 2 Garante: BNP PARIBAS

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER OGNI SERIE					
Numero di serie	N. di Titoli emessi	Codice ISIN	Common Code	Prezzo di emissione per Titolo	Data di Liquidazione:
CE460MAV	Fino a 30.000	XS0654265445	065426544	100%	Come indicato al paragrafo 32 (c) che segue

DISPOSIZIONI GENERALI

Ad ogni Serie di Titoli si applicano le seguenti condizioni:

3. Data di *Trade*: 27 maggio 2011.
4. Data di Emissione e Data di Godimento degli Interessi: 31 agosto 2011.
5. Consolidamento: Non applicabile.
6. Tipo di Titoli: (a) *Certificates*.
 (b) I Titoli sono *Certificates* con Interessi legati ad Indici e Titoli legati a Crediti.
 (c) I *Certificates* sono "*Mediolanum MedPlus Certificate Double Opportunity 6*".
- Si applicano le disposizioni dell'*Annex I (Ulteriori termini e condizioni per Titoli legati ad Indici)* e dell'*Annex II (Ulteriori termini e condizioni per Titoli legati a Crediti)* soggette a quanto indicato di seguito.
7. Forma dei Titoli: *Clearing System Global Security*.
8. Centro(i) del Giorno Lavorativo (*Business Day Centre*): Ciascun "Giorno Lavorativo" è una Data di Liquidazione TARGET2.
9. Liquidazione: La liquidazione avverrà mediante pagamento in contanti (**Titoli con Liquidazione in Contanti**).

10.	Variazione della modalità di Liquidazione:	
	(a) Opzione dell'Emittente di variare la liquidazione:	L'Emittente non ha la possibilità di variare la liquidazione con riferimento ai Titoli.
	(b) Variazione della Liquidazione per i Titoli con Consegna Fisica	Non applicabile
11.	<i>Asset(s)</i> Rilevanti:	Non applicabile.
12.	<i>Entitlement:</i>	Non applicabile.
13.	Tasso di Cambio:	Non applicabile.
14.	Valuta di Liquidazione:	La valuta di liquidazione per il pagamento dell'Importo di Liquidazione in Contanti è l'Euro ("EUR").
15.	Sindacazione:	I Titoli saranno distribuiti su base non sindacata.
16.	Taglio Minimo di Negoziazione:	Un <i>Certificate</i> .
17.	Agente Principale per i Titoli:	BNP Paribas Securities Services, Succursale del Lussemburgo.
18.	Registro:	Non applicabile.
19.	Agente di Calcolo	BNP Paribas Arbitrage S.N.C., 8 rue de Sofia, 75018 Parigi, Francia.
20.	Legge Applicabile:	Legge inglese.
21.	Condizioni speciali o altre modifiche al Regolamento	<p>(a) BNP Paribas non è tenuta a comunicare ai Titolari informazioni, di cui sia a conoscenza, di natura confidenziale o meno, riguardante la <i>Reference Entity</i> o le sue obbligazioni.</p> <p>(b) la Condizione 7 si intende modificata con l'eliminazione e la sostituzione, al secondo paragrafo sia della Condizione 7.1 che della Condizione 7.2, della frase “<i>meno il costo per l'Emittente e/o le società da questo controllate e/o a questo collegate, della risoluzione di eventuali relativi accordi di copertura sottostanti</i>” con la frase seguente:</p> <p>“<i>e prendendo in considerazione la natura di Titoli legati a crediti e il verificarsi di un Evento di Credito con riferimento al quale un Importo di Liquidazione d'Asta o un Importo di Liquidazione in Contanti per un Evento di Credito, a seconda del caso, può essere dovuto ma che, al momento</i></p>

della determinazione, non è stato ancora pagato”

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL PRODOTTO (TUTTI I TITOLI)

- | | | |
|-----|---|--|
| 22. | Titoli legati ad Indici: | Non applicabile. |
| 23. | Titoli legati ad Azioni: | Non applicabile |
| 24. | Titoli legati a ETI: | Non applicabile |
| 25. | Titoli legati a Strumenti di Debito: | Non applicabile. |
| 26. | Titoli legati a <i>Commodity</i> : | Non applicabile. |
| 27. | Titoli legati a Indici di Inflazione: | Non applicabile. |
| 28. | Titoli legati a Valute: | Non applicabile. |
| 29. | Titoli legati a Fondi: | Non applicabile. |
| 30. | Titoli <i>Market Access</i> : | Non applicabile. |
| 31. | Titoli legati a <i>Futures</i> : | Non applicabile. |
| 32. | Titoli legati a Crediti: | Applicabile, <i>Certificates</i> legati a Crediti. |
| | (a) Tipologia di Titolo: | <i>Certificate</i> legato al Credito di una Singola <i>Reference Entity</i> |
| | (b) Tipologia di Transazione: | <i>Western European Sovereign</i> |
| | (c) Data di Liquidazione: | 31 agosto 2017, soggetto a rettifiche ai sensi della <i>Following Business Day Convention</i> o, se successivo, il quinto Giorno Lavorativo successivo alla Data Finale di Valutazione dell'Interesse. |
| | (d) Parte responsabile per il calcolo e le determinazioni ai sensi delle Condizioni dei Titoli legati a Crediti (se differente dall'Agente per il Calcolo): | Non applicabile |
| | (e) <i>Reference Entity</i> : | Repubblica Italiana (e ciascuno dei suoi Successori) |
| | (f) Importo Nozionale della <i>Reference Entity</i> : | Un importo in euro pari al prodotto tra (i) il numero complessivo dei <i>Certificates</i> emessi alla Data di Emissione e (ii) 1.000 EUR. |

(g) Obbligazione(i) di Riferimento:

L'obbligazione identificata in base a quanto segue:

Obbligato Principale: *Reference Entity*

Scadenza: 1 febbraio 2017

Cedola: 4%

Codice ISIN: IT0004164775

(h) Modalità di Liquidazione: Liquidazione d'Asta

(i) Modalità di Liquidazione *Fallback*: Liquidazione in Contanti

(j) Valuta di Liquidazione: EUR

(k) *Merger Event*: Non applicabile

(l) *LPN Reference Entities*: Non applicabile

(m) Condizioni relative alla Liquidazione in Contanti (i) I Costi di Risoluzione non sono applicabili.

(ii) **Data di Liquidazione in Contanti** indica la data successiva tra (a) la Data di Liquidazione e (b) la data che cade tre giorni dopo la data in cui il Prezzo Finale Ponderato Medio è determinato.

(iii) il paragrafo (b) della definizione di "Data di Valutazione" è modificato con l'inserimento di quanto segue immediatamente dopo le parole "*tale successivo Giorno Lavorativo per il Titolo legato a Crediti*":

"ma che cade al, o prima del, centoventiduesimo Giorno Lavorativo per il Titolo legato a Crediti successivo alla Data di Cancellazione dell'Asta o Data di Comunicazione della Cancellazione dell'Asta o, a seconda del caso, all'ultima Data di Determinazione del Prezzo Finale dell'Asta Parallela o la Data di Cancellazione dell'Asta Parallela che si verifica.

(n) Condizioni relative alla Liquidazione Fisica: Non applicabile.

- (o) Maturazione di Interessi al verificarsi di un Evento di Credito: La Condizione dei Titoli legati a Crediti 3(A) non è applicabile. Gli Interessi non cesseranno di maturare nonostante il verificarsi di una Data di Determinazione dell'Evento.
- (p) Ulteriori disposizioni: Non applicabile.
- (q) Interesse: Ai sensi della Condizione dei Titoli legati al Credito 3(B) non è pagabile alcun Interesse dalla Data di Liquidazione, inclusa, anche qualora sia stato comunicato un Avviso di Estensione.
- (r) Altri termini o condizioni speciali:
- (i) La definizione di "Condizioni per la Liquidazione" è modificata con l'eliminazione delle parole "a meno che non sia stato altrimenti scelto dall'Emittente con avviso scritto all'Agente per il Calcolo e ai Titolari".
- (ii) La definizione di "Data di *Backstop* dell'Evento di Credito" è eliminata e sostituita dalla seguente:
- ""Data di Backstop dell'Evento di Credito" indica (a) ai fini di ciascun evento che costituisca un Evento di Credito (o con riferimento al Ripudio/Moratoria, l'evento descritto al paragrafo (b) della relativa definizione), come determinato dalla Risoluzione DC, la data che sia precedente di 60 giorni di calendario alla Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito, o, (b) altrimenti, la data che sia precedente di 60 giorni di calendario al precedente tra (i) la prima data in cui sia l'Avviso dell'Evento di Credito, sia l'Avviso di Informazione Disponibile al Pubblico, se l'Avviso di Informazione Disponibile al Pubblico è indicato come Condizione per la Liquidazione, sono trasmessi dall'Agente per il Calcolo all'Emittente e sono efficaci nel corso del Periodo di Comunicazione dell'Avviso e (ii) nelle situazioni in cui (A) si verificano le condizioni, ai sensi delle Rules, per convocare un Comitato per le Determinazioni relative a Derivati di Credito per deliberare sulle questioni indicate nei sottoparagrafi (a) e (b) della definizione di " Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito", (B) il relativo Comitato per le Determinazioni relative a Derivati legati a Crediti ha deliberato di non decidere su tali questioni e (C) l'Avviso dell'Evento di Credito e l'Avviso di Informazione Disponibile al Pubblico, se l'Avviso di Informazione Disponibile al Pubblico è indicato come Condizione della Liquidazione, sono trasmessi dall'Agente per il Calcolo all'Emittente e sono efficaci trascorsi non più di 15 Giorni Lavorativi dal giorno in cui l'ISDA ha annunciato*

pubblicamente che il relativo Comitato per le Determinazioni relative a Derivati legati a Crediti ha deliberato di non decidere su tali questioni, la Data di Richiesta di Delibera dell'Evento di Credito.

La Data di Backstop dell'Evento di Credito non è soggetto a rettifiche ai sensi di qualsiasi Business Day Convention."

(iii) La definizione di "Data di Liquidazione dei Titoli legati a Crediti" si intende modificata con l'inserimento al relativo paragrafo (b), subito dopo le parole "*alle o prima delle 11.00 a.m. (Ora di Londra) del giorno che sia due Giorni Lavorativi precedente a (nel caso di Credit Certificates) alla Data di Liquidazione o (nel caso di Credit Warrants) la Data di Scadenza*", della frase seguente:

"(o, nel caso di un Avviso di Estensione ai sensi del sottoparagrafo (c) della relativa definizione, alle o prime delle 11.00 a.m. (Ora di Londra) del ventesimo Giorno Lavorativo successivo al Giorno di Liquidazione)".

(iv) La definizione di " Avviso di Estensione" si intende modificata con l'inserimento, prima della conclusione del relativo paragrafo (c) di quanto segue:

"ed è soddisfatta la Condizione per l'Estensione del Ripudio/Moratoria (o, se la notifica di cui di seguito è resa prima del Giorno di Liquidazione, sarebbe soddisfatta)".

(v) La definizione di "Periodo di Comunicazione dell' Avviso" si intende eliminata e sostituita dalla seguente:

*"Il **"Periodo di Comunicazione dell'Avviso "** indica il periodo che decorre dalla Data di Trade, inclusa, fino al giorno che sia quindici Giorni Lavorativi relativi ai Titoli legati a Crediti successivo alla Data di Estensione, incluso".*

(vi) La definizione di "Data di Valutazione del Ripudio/Moratoria" si intende modifica con l'inserimento, immediatamente prima del relativo paragrafo, della seguente frase:

", a condizione che, in ciascun caso, la Data di Valutazione del Ripudio/Moratoria si verifichi prima della Data di Liquidazione, a meno che sia soddisfatta la Condizione di Estensione del Ripudio/Moratoria o se l'Emittente comunica un Avviso di Estensione ai sensi del sottoparagrafo (c) della definizione di " Avviso di Estensione".

(vii) La definizione di "Data di Backstop dell'Evento di Successione" si intende modificata con l'eliminazione e la sostituzione del paragrafo (b) (1) con il seguente:

"(1) la data in cui l'Avviso dell'Evento di Successione è trasmesso dall'Agente per il Calcolo all'Emittente; e".

(viii) L'ulteriore seguente definizione si intende compresa nella Condizione 10 dei Titoli legati a Crediti:

*"La **"Condizione di Estensione del Ripudio/Moratoria"** è soddisfatta (a) se l'ISDA annuncia pubblicamente, a seguito di una valida richiesta trasmessa in conformità con le Rules e ricevuta effettivamente non oltre quindici Giorni Lavorativi relativi ai Titoli legati a Crediti dalla Data di Liquidazione, che il relativo Comitato per le Determinazioni relative a Derivati legati a Crediti ha deliberato che si è verificato un evento che costituisce un Possibile Ripudio/Moratoria con riferimento a un'Obbligazione del relativo Reference Entity e che tale evento si è verificato non oltre la Data di Liquidazione (determinata con riferimento al Greenwich Mean Time (o, se la Tipologia di Transazione del relativo Reference Entity è Japan Corporate o Japan Sovereign (termini come sono definiti nella Matrice di Liquidazione Fisica), l'Ora di Tokyo)) o (b) altrimenti, con la trasmissione da parte dell'Agente per il Calcolo all'Emittente di un Avviso di Estensione del Ripudio/Moratoria e l'Avviso di Informazione Disponibile al Pubblico, se l'Avviso di Informazione Disponibile al Pubblico è indicato come Condizione per la Liquidazione, che siano entrambi efficaci non oltre quindici Giorni Lavorativi relativi ai Titoli legati a Crediti successivi alla Data di Liquidazione. In entrambi i casi, non sarà ritenuta soddisfatta, o in grado di essere soddisfatta, la Condizione di Estensione del Ripudio/Moratoria se, o nei limiti in cui, l'ISDA annuncia pubblicamente, a seguito di una valida richiesta trasmessa in conformità con le Rules e ricevuta effettivamente non oltre quindici Giorni Lavorativi relativi ai Titoli legati a Crediti dalla Data di Liquidazione, che il relativo Comitato per le Determinazioni relative a Derivati legati a Crediti ha deliberato che o (A) un evento non costituisce un Possibile Ripudio/Moratoria con riferimento a un'Obbligazione del relativo Reference Entity o (B) si è verificato un evento che costituisce un Possibile Ripudio/Moratoria con riferimento a un'Obbligazione del relativo Reference Entity, ma tale evento si è verificato dopo la Data di Liquidazione (o, se la Tipologia di Transazione del relativo Reference Entity è*

Japan Corporate o Japan Sovereign (termini come sono definiti nella Matrice di Liquidazione Fisica), l'Ora di Tokyo)).

L'"Avviso di Estensione del Ripudio/Moratoria" indica un avviso irrevocabile (anche per iscritto (compreso il facsimile e/o l'e-mail e/o il telefono) da parte dell'Agente per il Calcolo all'Emittente che descrive un Possibile Ripudio/Moratoria verificatosi non oltre la Data di Liquidazione (o, se la Tipologia di Transazione del relativo Reference Entity è Japan Corporate o Japan Sovereign (termini come sono definiti nella Matrice di Liquidazione Fisica), l'Ora di Tokyo)). Un Avviso di Estensione del Ripudio/Moratoria deve prevedere una descrizione, ragionevolmente dettagliata, dei fatti rilevanti ai fini della determinazione circa il verificarsi di un Possibile Ripudio/Moratoria, nonché indicare il giorno in cui lo stesso si è verificato. Non è necessario che, alla data di efficacia dell'Avviso di Estensione del Ripudio/Moratoria, il Possibile Ripudio/Moratoria sia tuttora in corso.

L'"Avviso di un Evento di Successione" indica un avviso irrevocabile (anche per iscritto (compreso il facsimile e/o l'e-mail e/o il telefono) da parte dell'Agente per il Calcolo all'Emittente che descrive un Evento di Successione verificatosi non oltre il Giorno di Backstop di un Evento di Successione(o, se la Tipologia di Transazione del relativo Reference Entity è Japan Corporate o Japan Sovereign (termini come sono definiti nella Matrice di Liquidazione Fisica), l'Ora di Tokyo)).

Un Avviso di un Evento di Successione deve prevedere una descrizione, ragionevolmente dettagliata, dei fatti rilevanti ai fini della determinazione, ai sensi della definizione di "Successore", circa (i) l'eventuale verificarsi di un Evento di Successione e (ii), qualora sia rilevante, l'identità del Successore".

(ix) I Costi di Risoluzione non sono applicabili con riferimento all'Importo di Liquidazione d'Asta.

(x) La "**Data di Liquidazione d'Asta**" indica il successivo tra (a) la Data di Liquidazione e (b) il giorno che sia successivo di due Giorni Lavorativi al numero di Giorni Lavorativi relativi ai Titoli legati a Crediti indicati nelle Condizioni di Liquidazione d'Asta della Transazione, o, se applicabile, le Condizioni di Liquidazione dell'Asta Parallela, immediatamente successivi alla Data di Determinazione del

Prezzo Finale d'Asta o, se applicabile, la Data di Determinazione del Prezzo Finale dell'Asta Parallela.

- | | | |
|------------|---|--|
| 33. | <i>Certificates</i> legati ad Azioni Privilegiate: | Non applicabile |
| 34. | <i>Certificates</i> legati ad OET: | Non applicabile |
| 35. | Eventi di Turbativa Aggiuntivi: | Modifica della Legge e Turbativa della Copertura non si applicano ai <i>Certificates</i> . |
| 36. | Eventi di Turbativa Aggiuntivi Opzionali: | Non applicabile |
| 37. | Evento <i>Knock-in</i> : | Non applicabile. |
| 38. | Evento <i>Knock-out</i> : | Non applicabile. |
| 39. | Previsioni relativa a Warrants: | Non applicabile. |
| 40. | Previsioni relative ai <i>Certificates</i> : | Applicabile. |
| (a) | Importo Nozionale di ogni <i>Certificate</i> : | EUR 1.000 |
| (b) | <i>Certificates</i> a pagamento parziale: | I <i>Certificates</i> non sono <i>Certificates</i> a pagamento parziale. |
| (c) | Interesse: | Applicabile. |
| (d) | Previsioni relative al Tasso Fisso: | Non Applicabile. |
| (e) | Previsioni relative al Tasso Variabile: | Non applicabile. |
| (f) | <i>Certificates</i> legati a Interessi: | Applicabile. Si veda il seguente <i>Certificates</i> con Interessi legati a Indici |
| | (i) Parte responsabile per il calcolo del Tasso(i) di Interesse ed Importo di Interesse(i) (ove non sia l'Agente di Calcolo): | Non applicabile. |
| | (ii) Previsioni per determinare la cedola quando il calcolo mediante riferimento ad una Formula è | Non applicabile. |

impossibile o impraticabile:

- | | |
|---|---|
| (iii) Periodo(i) di Interesse: | Non applicabile. |
| (iv) Date di Fine del Periodo di Interessi: | Non applicabile. |
| (v) Convenzione del Giorno Lavorativo per le Date di Fine del Periodo di Interessi: | Non applicabile. |
| (vi) Data(e) di Pagamento dell'Interesse: | Con riferimento a:

(a) ciascuna Data di Valutazione dell'Interesse (che non sia la Data di Valutazione dell'Interesse Finale), il quinto Giorno Lavorativo successivo alla rilevante Data di Valutazione dell'Interesse; o

(b) la Data di Valutazione dell'Interesse Finale, (i) se le Condizioni per la Liquidazione non sono state soddisfatte, la Data di Liquidazione dei Titoli legati ai Crediti, o (ii) se le Condizioni per la Liquidazione sono state soddisfatte, la Data di Liquidazione d'Asta, o, a seconda del caso, la Data di Liquidazione in Contanti. |
| (vii) Convenzione del Giorno Lavorativo per la Data(e) di Pagamento dell'Interesse: | <i>Following Business Day Convention</i> |
| (viii) <i>Day Count Fraction</i> : | Non applicabile. |
| (g) Pagamento di Importo(i) Premio: | Non applicabile. |
| (h) <i>Certificates</i> con Interessi legati a Indici: | Applicabile. |
| (i) Indice/Paniere di Indici/Sponsor dell'Indice: | Paniere di Indici:

(a) Indice EURO STOXX 50 [®] (<i>Bloomberg Code: SX5E <Index></i>) (" SX5E ");

(b) Indice S&P 500 [®] (<i>Bloomberg Code: SPX <Index></i>) (" SPX "); e

(c) Indice Nikkei 225 (<i>Bloomberg Code: NKY <Index></i>) (" NKY ").

Sponsor dell'Indice: |

(a) per l'Indice SX5E, STOXX Limited;

(b) per l'Indice SPX, Standard & Poor's Financial Services LLC, una società facente capo a McGraw-Hill Companies, Inc;

(c) per l'Indice NKY, Nikkei Inc. e Nikkei Digital Media, Inc..

L'Indice SX5E è un Indice Composito.

(ii) Formula:

Con riferimento a ciascuna Data di Pagamento dell'Interesse, l'Importo dell'Interesse sarà determinato in base ai paragrafi (a), (b) e (c) che seguono, in quanto applicabili:

(a) se la *Performance* dell'Indice Peggiora con riferimento alla Data di Valutazione dell'Interesse immediatamente precedente tale Data di Pagamento dell'Interesse (determinata dall'Agente per il Calcolo) è maggiore o uguale al Livello Barriera Maggiore, un importo pari al 10% dell'Importo Nozionale di ciascun *Certificate*;

(b) se la *Performance* dell'Indice Peggiora con riferimento alla Data di Valutazione dell'Interesse immediatamente precedente tale Data di Pagamento dell'Interesse (determinata dall'Agente per il Calcolo) è inferiore al Livello Barriera Maggiore, ma maggiore o uguale al Livello Barriera Inferiore, un importo pari al 5% dell'Importo Nozionale di ciascun *Certificate*;

(c) se la *Performance* dell'Indice Peggiora con riferimento alla Data di Valutazione dell'Interesse immediatamente precedente tale Data di Pagamento dell'Interesse (determinata dall'Agente per il Calcolo) è inferiore al Livello Barriera Inferiore, zero, non sarà pagato alcun Importo dell'Interesse a tale Data di Pagamento dell'Interesse.

Dove:

Livello Barriera Maggiore è pari al 110%.

Performance dell'Indice indica, con riferimento a ciascuna Data di Valutazione dell'Interesse e a un Indice, il valore pari a (i) il Prezzo di Liquidazione di tale Indice alla relativa Data di Valutazione dell'Interesse, diviso per (ii) il Prezzo di Liquidazione dell'Indice alla Data di *Strike*, determinato dall'Agente per il Calcolo.

Livello Barriera Inferiore è pari al 100%.

Performance dell'Indice Peggiore indica, con riferimento a una Data di Valutazione dell'Interesse, la *Performance* dell'Indice peggiore tra gli Indici alla Data di Valutazione dell'Interesse, determinata dall'Agente per il Calcolo.

(iii) *Averaging*: Non applicabile.

(iv) Ora di Valutazione dell'Interesse: L'Ora di Valutazione indicata nelle Condizioni.

(v) Data(e) di Valutazione dell'Interesse: Ciascuna delle seguenti date:

24 agosto 2012
24 agosto 2013
24 agosto 2014
24 agosto 2015
24 agosto 2016
24 agosto 2017

Ciascuna delle date indicate, soggetta a rettifiche ai sensi della definizione di Data di Valutazione, è una Data di Valutazione dell'Interesse.

La Data di Valutazione dell'Interesse programmata per il 24 agosto 2017 sarà la **Data Finale di Valutazione dell'Interesse**.

A fini di chiarezza, ciascuna Data di Valutazione dell'Interesse si intende come una Data di Valutazione, e quindi, una Data di Liquidazione del Prezzo.

(vi) Periodo di Correzione dell'Interesse: Come indicato nelle Condizioni dei Titoli legati a un Indice.

(iiv) Date di Osservazione: Non applicabile.

(viii) Periodo di Osservazione: Non applicabile.

(ix) Numero Massimo di Otto Giorni di Negoziazione Programmati.

Giorni di Turbativa:

- | | |
|--|--|
| (x) Borsa(e): | Con riferimento a: |
| | (a) l'Indice SX5E, come specificato nelle Condizioni dei Titoli legati a un Indice con riferimento a un Indice Composito; |
| | (b) l'Indice SPX, New York Stock Exchange Euronext e la National Association of Securities Dealers Automated Quotation National Market System; |
| | (c) l'Indice NKY, la Tokyo Stock Exchange. |
| (xi) Borsa(e) Correlata: | Con riferimento a: |
| | (a) l'Indice SX5E, Eurex; |
| | (b) l'Indice SPX, Chicago Board Options Exchange e Chicago Mercantile Exchange; |
| | (c) l'Indice NKY, l' Osaka Securities Exchange. |
| (xii) Giorno Lavorativo di Borsa: | <i>All Indices Basis</i> |
| (xiii) Giorno di Negoziazione Programmato: | <i>All Indices Basis</i> |
| (xiv) Ponderazione: | Non applicabile. |
| (xv) Prezzo di Liquidazione: | Il Prezzo di Liquidazione sarà calcolato secondo le modalità indicate nell' <i>Annex 1 (Ulteriori termini e condizioni per Titoli legati a Indici)</i> e nelle Condizioni. |
| (xvi) Altri termini o condizioni speciali: | Si veda l'Allegato 3 (<i>Disclaimer dell'Indice</i>). |
| (xvii) Previsioni aggiuntive applicabili ad Indici <i>Custom</i> : | Non applicabile. |
| (i) <i>Certificates</i> con Interessi legati ad Azioni: | Non applicabile. |
| (j) <i>Certificates</i> con Interessi legati a ETI: | Non applicabile. |
| (k) <i>Certificates</i> con Interessi | Non applicabile. |

legati a Titoli di Debito:

- | | | |
|-----|---|------------------|
| (l) | <i>Certificates</i> con Interessi legati a <i>Commodities</i> : | Non applicabile. |
| (.) | <i>Certificates</i> legati ad Indici Inflazione: | Non applicabile. |
| (n) | <i>Certificates</i> con Interessi legati a Valute: | Non applicabile. |
| (o) | <i>Certificates</i> con Interessi legati a Fondi: | Non applicabile. |
| (p) | <i>Certificates</i> con Interessi legati a <i>Futures</i> : | Non applicabile. |

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE ED ALLA VALUTAZIONE
ALLA LIQUIDAZIONE:**

- | | | |
|------|---|---|
| (q) | <i>Certificates</i> a Pagamento Rateale: | I <i>Certificates</i> non sono <i>Certificates</i> a Pagamento Rateale. |
| (r) | Opzione <i>Call</i> dell'Emittente: | Non applicabile. |
| (s) | Opzione <i>Put</i> del Portatore: | Non applicabile. |
| (t) | Evento di Liquidazione Anticipata Automatica | Non applicabile. |
| (u) | Importo di Liquidazione in Contanti: | Se non sono state soddisfatte le Condizioni per la Liquidazione, l' Importo di Liquidazione in Contanti pagabile alla Data di Liquidazione dei Titoli legati a Crediti per ciascun <i>Certificate</i> sarà pari all'Importo Nozionale di ciascun <i>Certificate</i> . |
| (v) | Ora di <i>Cut-off</i> della Notifica di Rinuncia: | Non applicabile. |
| (w) | Data di <i>Strike</i> : | 31 agosto 2011. |
| (x) | Data di Valutazione della Liquidazione: | Non applicabile. |
| (y) | <i>Averaging</i> : | L' <i>Averaging</i> non si applica ai Titoli. |
| (z) | Date di Osservazione: | Non applicabile. |
| (aa) | Periodo di Osservazione: | Non applicabile. |

- (bb) Giorno Lavorativo di Liquidazione: Non applicabile.
- (cc) Data di *Cut-off*: Non applicabile.

DISTRIBUZIONE ED IDONEITA' ALLA VENDITA NEGLI STATI UNITI

- 41. Restrizioni alla Vendita:** Non applicabile.
- (a) Idoneità alla vendita dei Titoli negli Stati Uniti ad *AIs*: I Titoli non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti ad *AIs*.
- (b) Idoneità alla vendita dei Titoli negli Stati Uniti a *Qualified Institutional Buyers (QIBs)* come definiti nella *Rule 144a*: I Titoli non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti a *QIBs* ai sensi della *Rule 144a*.
- (c) Idoneità alla vendita dei Titoli negli Stati Uniti a *QIBs* come definiti nella *Rule 144a* che sono altresì *Qualified Purchasers (QPs)* come definiti nel *Investment Company Act* : I Titoli non sono idonei alla vendita negli Stati Uniti a soggetti che siano *QIBs* e altresì siano *QPs*.
- 42. Conseguenze fiscali aggiuntive ai sensi della legge federale statunitense:** Non applicabile.
- 43. Broker/dealer registrato:** Non applicabile.
- 44. Offerta non esente:** Un'offerta dei Titoli (**l'Offerta**) sarà effettuata attraverso Banca Mediolanum S.p.A. (il "**Collocatore**") al di fuori dell'ipotesi di cui all'Articolo 3(2) della Direttiva Prospetti nella Repubblica Italiana (la **Giurisdizione dell'Offerta Pubblica**), **dall'1 agosto 2011 al 22 agosto 2011**, inclusi, negli orari in cui le banche sono generalmente aperte per la propria attività nella Repubblica Italiana (il **Periodo di Offerta**).
- Nel caso in cui il Periodo di Offerta sia abbreviato o esteso, un avviso di tale evento sarà pubblicato nel sito internet dell'Emittente (http://eqdpo.bnpparibas.com/MedPlus_Double_Opportunity_6) e sul sito internet del Collocatore (www.bancamediolanum.it).

Il Periodo di Offerta può essere interrotto in qualsiasi momento dall'Emittente in accordo con il Collocatore. In tale caso, un avviso di tale evento sarà pubblicato nel sito internet dell'Emittente (http://eqdpo.bnpparibas.com/MedPlus_Double_Opportunity_6) e sul sito internet del Collocatore (www.bancamediolanum.it).

Banca Mediolanum S.p.A., con sede legale in Palazzo Meucci Milano 3 – Via F. Sforza, 20080 Basiglio (MI), Italia, agirà in qualità di responsabile del collocamento per i *Certificates* (il "**Responsabile del Collocamento**" o "**Lead Manager**") ai sensi dell'articolo 93-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "**Testo Unico**").

Per ulteriori informazioni si veda il Paragrafo 8 della Parte B di seguito.

45. Condizioni della *Collateral Security*: Non applicabile.

Scopo delle Condizioni Definitive

Le presenti Condizioni Definitive ricomprendono le condizioni definitive necessarie per l'emissione e l'offerta pubblica nella Giurisdizione dell'Offerta Pubblica dei Titoli qui descritti ai sensi del Programma di Warrant e Certificate di BNP Paribas, BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

Responsabilità

L'Emittente si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive. Per quanto a conoscenza dell'Emittente (che ha adottato ogni ragionevole cura per assicurare che questo sia il caso), le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

Sottoscritto per conto di BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.

In qualità di Emittente:

Da: _____

debitamente autorizzato.

PARTE B – ULTERIORI INFORMAZIONI

1. Quotazione ed Ammissione alla negoziazione:

I Titoli non sono quotati.

2. Rating

Rating: I Titoli che saranno emessi non hanno ricevuto un *rating*.

Il *rating* assegnato al Garante è Aa2 da parte di Moody's e AA da parte di Standard and Poor's.

Come definito da Moody's un giudizio "Aa" implica che le obbligazioni dell'Emittente e del Garante ai sensi del Programma sono di alta qualità e sono soggette ad un rischio di credito molto basso. Moody's utilizza i numeri 1, 2 e 3 per specificare ogni generica classe di rating da Aa a Caa. Il numero 2 indica che l'obbligazione si colloca su un livello medio della sua categoria. Come definito da Standard & Poor's, un giudizio "AA" implica che la capacità dell'Emittente e del Garante di onorare i propri impegni finanziari ai sensi dei Titoli è molto forte.

3. Fattori di rischio

I *Certificates* espongono al rischio di credito dell'Emittente, del Garante e del *Reference Entity*. I *Certificates* possono essere liquidati in anticipo al verificarsi di un evento di illegalità o di *force majeure*.

Si invitano gli investitori a consultare anche il capitolo "*Risk Factors*" da pagina 18 a pagina 50 del Prospetto di Base, compresi, in particolare, i fattori di rischio specifici dei Titoli legati a Indici e/o dei Titoli legati a Crediti

Inoltre, sono presenti gli investitori devono considerare anche i seguenti fattori di rischio:

(a) *Rimborso del capitale investito alla scadenza*: l'investimento nei *Certificates* espone al rischio di credito del *Reference Entity*. Se si verifica un Evento di Credito con riferimento al *Reference Entity* o se i *Certificates* sono comunque soggetti a liquidazione anticipata rispetto alla scadenza, i potenziali investitori potrebbero perdere l'intero importo nozionale di ciascun *Certificate*.

(b) *Interesse maturato dai Certificates*: se la *Performance* dell'Indice Peggiora alla relativa Data di Valutazione dell'Interesse è inferiore al Livello Barriera Inferiore, non sarà pagato alcun interesse ai Portatori dei *Certificates*. Se si verifica un evento di credito, gli interessi continueranno a essere pagati, soggetti alla *Performance* dell'Indice degli Indici.

4. Interessi di Persone Fisiche e Giuridiche Coinvolte nell'Emissione

Gli investitori devono considerare che il Collocatore cui è stato conferito l'incarico di collocare i Titoli ai sensi delle presenti Condizioni Definitive, Banca Mediolanum S.p.A., riceverà

dall'Emittente una commissione di collocamento implicita nel Prezzo di Emissione dei *Certificates* pari ad un ammontare massimo del 10,20% dell'ammontare emesso. Tutte le commissioni di collocamento saranno pagate in anticipo.

Al 27 maggio 2011, le commissioni di collocamento erano pari al 4,50% dell'ammontare iniziale emesso (pari a EUR 3.700.000).

Salvo quanto sopra indicato e quanto descritto nel paragrafo "*Fattori di Rischio*" del Prospetto di Base, per quanto a conoscenza dell'Emittente, nessun soggetto coinvolto nell'offerta dei *Certificates* ha un interesse rilevante nella medesima.

5. Ragioni dell'Offerta, Proventi Netti Stimati e Spese Complessive

(a) Ragioni dell'Offerta: I proventi netti derivanti dall'emissione dei Titoli diverranno parte dei fondi generali dell'Emittente. Tali proventi potranno essere usati per mantenere posizioni su opzioni o contratti *futures*, ovvero altri strumenti di copertura.

(b) Proventi Netti Stimati: Fino ad Euro 30.000.000.

A fini di chiarezza, si precisa che i proventi netti stimati riflettono i proventi che l'Emittente riceverà alla Data di Emissione. Non riflettono le commissioni pagabili al Collocatore.

(c) Spese Nette Stimato: Il totale delle Spese Nette Stimato non è disponibile.

6. Andamento del Sottostante/Formula/Altre Variabili, Spiegazioni circa gli Effetti sul Valore dell' Investimento e Rischi Associati e altre Informazioni relative al Sottostante

Il *Certificate* "*Mediolanum MedPlus Certificates Double Opportunity 6*" è un *Certificate* denominato in Euro con scadenza a 6 anni che offre agli investitori l'opportunità di ricevere un importo di Interesse Legato ad Indici ai sensi delle previsioni di cui al paragrafo 35(f) e (h). I Titoli sono legati al credito del *Reference Entity* e se sono soddisfatte le Condizioni per la Liquidazione, l'Importo di Liquidazione in Contanti pagabile all'investitore sarà diminuito in modo che, piuttosto di ricevere il 100% dell'Importo Nozionale di ciascun *Certificate*, l'investitore riceverà l'Importo di Liquidazione d'Asta o, qualora sia il caso, l'Importo di Liquidazione in Contanti per un Evento di Credito.

Gli investitori dovrebbero essere consapevoli del fatto che potrebbero sostenere una perdita parziale o totale del prezzo di acquisto dei Titoli, incluso se in qualsiasi momento le Condizioni per la Liquidazione sono soddisfatte con riferimento alla *Reference Entity*.

Durante il periodo di mercato secondario, il prezzo dei Titoli dipenderà dalle condizioni di mercato e potrebbe essere soggetto a fluttuazioni significative. Per la durata dell'investimento, il rendimento dei Titoli potrebbe anche essere inferiore a quello di un investimento neutro dal punto di vista del rischio di mercato.

Informazioni dettagliate circa la *performance* storica di SX5E, SPX e NKY possono essere ottenute sui siti internet www.stoxx.com, www.standardandpoors.com e <http://e.nikkei.com/e/cf/fr/market/nikkeiindex.cfm> rispettivamente.

Si invita inoltre a fare riferimento ai "Fattori di Rischio" descritti da pagina 18 a pagina 50 del Prospetto di Base ed alle Condizioni.

7. Informazioni Operative

Sistema di accentramento rilevante: Euroclear and Clearstream Luxembourg.

8. Regolamento dell'Offerta Pubblica

Periodo di Offerta: Dall'1 agosto 2011, incluso, al 22 agosto 2011, incluso.

Prezzo di Offerta: Il Prezzo di Emissione (di cui un ammontare massimo pari al 10,20% è rappresentato da commissioni pagabili al Collocatore).

Al 27 maggio 2011, le commissioni di collocamento erano pari al 4.50% dell'ammontare iniziale emesso (pari a EUR 3.700.000).

Condizioni alle quali l'offerta è soggetta: L'Offerta dei Titoli è condizionata alla loro emissione.

L'Emittente si riserva il diritto di revocare l'offerta o cancellare l'emissione dei Titoli per qualsiasi motivo in accordo con il Collocatore, ed in qualsiasi momento, alla, o anteriormente alla, Data di Emissione. Resta inteso che, qualora un potenziale investitore abbia presentato una richiesta di sottoscrizione e l'Emittente eserciti il proprio diritto di revocare l'offerta, tale potenziale investitore non avrà il diritto di sottoscrivere o acquistare in altro modo i Titoli.

Inoltre, ove si verifichino determinate circostanze straordinarie, il Collocatore avrà il diritto di richiedere all'Emittente di non iniziare l'offerta o, ove sia già iniziata, di ritirarla.

Descrizione della procedura di adesione: Dall'1 agosto 2011, incluso, al 22 agosto 2011, incluso, o la precedente data stabilita dall'Emittente e comunicata all'incirca in tale data precedente, mediante pubblicazione sul sito internet (http://eqdpo.bnpparibas.com/MedPlus_Double_Opportunity_6) e/o (www.bancamediolanum.it) (la **Data di Conclusione dell'Offerta**).

Le adesioni all'offerta possono essere presentate in Italia attraverso il Collocatore. L'attività di collocamento sarà svolta nel rispetto delle usuali procedure del Collocatore.

Ai potenziali investitori non sarà richiesto di entrare in alcun rapporto contrattuale diretto con l'Emittente con riferimento alla sottoscrizione dei Titoli.

Dettagli dell'importo di adesione minimo e/o massimo: Importo minimo di adesione per singolo investitore: 3 Titoli, vale a dire Euro 3.000.

Importo massimo di adesione per singolo investitore: EUR 30.000*Ammontare Nozionale.

L'ammontare massimo di adesione per i Titoli sarà soggetto solo alla disponibilità al momento dell'adesione.

Non sono previsti criteri di allocazione predeterminati. Il Collocatore adotterà criteri di allocazione che assicurino la parità di trattamento dei potenziali investitori. Tutti i Titoli richiesti attraverso il Collocatore durante il Periodo di Offerta saranno assegnati fino al raggiungimento dell'ammontare massimo dell'Offerta.

Nel caso in cui durante il Periodo di Offerta le richieste eccedano l'ammontare totale dell'Offerta destinato ai potenziali investitori, l'Emittente, di intesa con il Collocatore, procederà alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste.

Descrizione della possibilità di ridurre le adesioni e delle modalità di rimborso degli importi eccedenti versati dagli aderenti: Non applicabile.

Dettagli della modalità e scadenze per il pagamento a saldo e la consegna dei Titoli: I Titoli saranno emessi alla Data di Emissione verso pagamento all'Emittente da parte del Collocatore dell'ammontare lordo di sottoscrizione.

I Titoli sono regolati tramite le *clearing systems* e verranno consegnati attraverso il Collocatore alla, o attorno alla, Data di Emissione.

Modalità e data di pubblicazione dei risultati dell'offerta:	Pubblicazione attraverso l'accesso al seguente sito internet (http://eqdpo.bnpparibas.com/MedPlus_Double_Opportunity_6) e/o (www.bancamediolanum.it), in ciascun caso alla, o attorno alla, Data di Emissione.
Procedura per l'esercizio dei diritti di prelazione, negoziabilità dei diritti di adesione e trattamento dei diritti di adesione non esercitati:	Non applicabile
Categorie dei potenziali investitori destinatari dell'offerta dei Titoli:	Offerte possono essere effettuate in Italia tramite il Collocatore a qualsiasi soggetto. Agli investitori qualificati potranno essere assegnati solo quei Titoli che residuino dopo aver assegnato tutti i Titoli richiesti dal pubblico in Italia durante il Periodo d'Offerta. Negli altri stati dell'Area Economica Europea, eventuali offerte possono essere effettuate tramite il Collocatore esclusivamente ai sensi di una esenzione all'obbligo di pubblicare un prospetto, previsto dalla Direttiva Prospetti come attuata in tali paesi. Ogni investitore che non si trovi in Italia dovrà contattare il proprio consulente finanziario per ottenere ulteriori informazioni, e potrà acquistare i Titoli dal proprio consulente finanziario, banca o intermediario finanziario.
Processo di comunicazione agli aderenti dell'importo assegnato e indicazione della possibilità di avviare le contrattazioni prima di tale comunicazione:	Il numero di Titoli assegnati saranno comunicati agli aderenti direttamente dal Collocatore successivamente alla chiusura del Periodo di Offerta. Nessuna negoziazione sui Titoli potrà avere luogo prima della Data di Emissione.
Ammontare di qualsiasi tassa o spesa addebitata al sottoscrittore o acquirente:	L'Emittente non è al corrente di alcuna spesa o tassa addebitata al sottoscrittore. Per quanto riguarda il Prezzo di Offerta, che include le commissioni pagabili al Collocatore, si veda il paragrafo "Prezzo di Offerta" che precede. Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicabile ai sottoscrittori nella Repubblica italiana, si veda l'Allegato 1 al presente documento.

9. Collocamento e Sottoscrizione

Nome(i) ed indirizzo(i), per quanto a conoscenza dell'Emittente, dei luoghi nei vari paesi ove l'offerta si svolge: Non applicabile.

Nome ed indirizzo del/i coordinatore/i dell'offerta globale e delle singole parti dell'offerta: Non applicabile.

Nome ed indirizzo degli agenti per il pagamento e degli agenti per il deposito in ciascun Paese (in aggiunta al *Principal Paying Agent*) Non applicabile.

Soggetti che acconsentono a sottoscrivere l'emissione in base a preventiva sottoscrizione, e soggetti che acconsentono a collocare l'emissione senza preventiva sottoscrizione o su base "*best effort*". Il collocamento sarà effettuato da:
Banca Mediolanum S.p.A.
Palazzo Meucci Milano 3 – Via F. Sforza
Milano,
Italia
(il Collocatore)

Nessun obbligo di sottoscrizione è assunto dal Collocatore.

Quando l'accordo di sottoscrizione è stato o sarà stato raggiunto: Non applicabile.

10. Rendimento (in caso di *Certificates*)

Non applicabile.

11. Tasso di interesse storico (in caso di *Certificates*)

Non applicabile.

ALLEGATO 1

REGIME FISCALE ITALIANO

Le informazioni di seguito riportate riassumono la legislazione italiana e la prassi vigente in relazione al regime fiscale applicabile ai Titoli. Le indicazioni di seguito riportate si basano sulle leggi vigenti in Italia alla data di redazione del presente Final Terms e sono soggette ad ogni variazione normativa intervenuta dopo tale data, variazione che potrebbe avere anche effetto retroattivo. Il seguente paragrafo non intende offrire un quadro completo ed esaustivo di tutti i profili fiscali che potrebbero rilevare al fine di valutare la sottoscrizione, l'acquisto, il possesso o la cessione dei Titoli. Non è altresì descritto il regime fiscale applicabile a tutte le possibili categorie di investitori, alcuni dei quali (come ad esempio gli intermediari istituzionali) potrebbero essere soggetti a regimi speciali.

I potenziali investitori sono invitati a rivolgersi ai propri consulenti fiscali per valutare accuratamente le conseguenze che possono derivare dalla sottoscrizione, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione dei Titoli.

Tassazione dei Titoli

Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 (TUIR), e del Decreto Legislativo 21 Novembre 1997 n. 461 (Decreto n. 461), se l'investitore è residente in Italia ed è (i) una persona fisica che non svolge un'attività d'impresa alla quale i Titoli siano connessi; (ii) una società di persone o un'associazione che non svolga attività commerciale; (iii) un ente privato o pubblico che non abbia per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; o (iv) un soggetto esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche, le plusvalenze derivanti dal possesso e dalla negoziazione dei Titoli sono soggette ad un'imposta sostitutiva ad aliquota pari al 12,5%. Il percipiente può optare per i tre diversi criteri di applicazione dell'imposta sostitutiva di seguito elencati:

(1) In base al cosiddetto "regime della dichiarazione" - che è il regime fiscale applicabile in via residuale ed in assenza di opzione per gli altri regimi impositivi, in capo alle persone fisiche residenti in Italia che non detengono i Titoli nell'ambito dell'attività di impresa - l'imposta sostitutiva è applicata, su base annuale, sull'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, realizzate in relazione a tutte le vendite o i rimborsi dei Titoli effettuati nel corso di un determinato periodo di imposta. Tali investitori sono tenuti ad indicare le plusvalenze complessive - realizzate nel periodo di imposta, al netto delle relative minusvalenze - nella dichiarazione annuale dei redditi ed a versare la relativa imposta sostitutiva, unitamente alle altre imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo d'imposta. Se, in relazione allo stesso periodo d'imposta, le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione dalle plusvalenze realizzate nei quattro periodi di imposta successivi.

(2) In alternativa al regime della dichiarazione, le persone fisiche residenti in Italia che detengono i Titoli non nell'ambito di un'attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna vendita o liquidazione dei Titoli, nell'ambito del cosiddetto "regime del risparmio amministrato" di cui all'articolo 6 del Decreto n. 461, come successivamente modificato. Questo regime è applicabile a condizione che: (i) i Titoli siano depositati presso banche italiane, SIM o altri intermediari finanziari autorizzati, e (ii) l'investitore abbia validamente esercitato, in forma scritta, l'opzione per accedere al regime del risparmio amministrato. Il depositario è responsabile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta sulle plusvalenze realizzate a seguito di ciascuna cessione o liquidazione dei Titoli (ovvero in relazione alle plusvalenze realizzate in occasione di revoca del suo mandato), al netto delle eventuali minusvalenze, ed è tenuto a versare l'imposta sostitutiva all'Amministrazione finanziaria, per conto dell'investitore, prelevando il

corrispondente ammontare dai redditi da accreditare all'investitore, oppure utilizzando fondi appositamente messi a disposizione dall'investitore stesso. Nel regime del risparmio amministrato, qualora dalla vendita o dalla liquidazione dei Titoli derivi una minusvalenza, tale minusvalenza può essere dedotta dalle plusvalenze della stessa natura, successivamente realizzate su titoli depositati presso il medesimo intermediario, nel corso dello stesso periodo di imposta oppure in quelli successivi, ma non oltre il quarto. In base al regime del risparmio amministrato, l'investitore non è tenuto ad indicare le plusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

(3) Le plusvalenze realizzate o maturate in capo a persone fisiche residenti in Italia che detengano i Titoli non nell'ambito dell'attività d'impresa e che abbiano affidato la gestione del loro patrimonio finanziario, compresi i Titoli, ad un intermediario autorizzato, optando per il cosiddetto "regime del risparmio gestito" (articolo 7 del Decreto n. 461), sono incluse nel calcolo del cosiddetto risultato maturato della gestione annuale. Sul risultato annuale di gestione è applicata un'imposta sostitutiva del 12,5%, che deve essere prelevata dall'intermediario incaricato della gestione. Nel regime del risparmio gestito eventuali differenziali negativi nel risultato annuale della gestione possono essere dedotti dagli incrementi di valore registrati nei periodi successivi, non oltre il quarto. Ai fini del regime del risparmio gestito, l'investitore non è tenuto ad indicare i redditi derivanti dalla gestione patrimoniale nella propria dichiarazione dei redditi annuale.

Quando l'investitore italiano è una società o un ente commerciale, o una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente alla quale i Titoli siano connessi, le plusvalenze derivanti dai Titoli stessi non saranno soggette ad imposta sostitutiva, ma concorreranno a determinare il reddito imponibile dell'investitore stesso ai fini IRES e, al verificarsi di determinate condizioni relative allo "status" dell'investitore, la base imponibile IRAP.

Le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti derivanti dalla vendita o dalla liquidazione dei Titoli non sono soggette ad alcuna imposizione in Italia, a condizione che i Titoli stessi (i) siano negoziati in mercati regolamentati, o (ii) non siano detenuti in Italia.

Titoli atipici

In conformità ad una differente interpretazione della vigente normativa fiscale, i Titoli potrebbero essere considerati come titoli "atipici" ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 8 del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito nella Legge 25 novembre 1983, n. 649. In tal caso i pagamenti di importi di liquidazione, premi e gli altri proventi relativi ai Titoli potranno essere assoggettati a ritenuta in Italia, con l'aliquota del 27%.

La menzionata ritenuta del 27% non si applica ai pagamenti effettuati al possessore dei Titoli che non sia residente in Italia ed al possessore dei Titoli residente in Italia che sia (i) una società o altro ente commerciale (ivi compresa la stabile organizzazione in Italia di soggetti esteri); (ii) una società in nome collettivo, in accomandita semplice o ad esse assimilata; oppure (iii) un ente privato o pubblico che svolga una attività commerciale.

Pagamenti effettuati da Garante non residente

In relazione ai pagamenti effettuati a favore di sottoscrittori residenti in Italia da parte di Garante non residente in Italia, conformemente ad un'interpretazione delle rilevanti disposizioni italiane, tali pagamenti potrebbero essere considerati quali pagamenti effettuati dall'Emittente e conseguentemente assoggettati al regime fiscale illustrato in precedenza.

Imposte di successione e donazione

Ai sensi del Decreto Legge Nr. 262 del 3 ottobre 2006, (di seguito citato come il Decreto Nr. 262), convertito nella Legge Nr. 286 del 24 novembre 2006, il trasferimento di beni e diritti (incluse azioni, obbligazioni ed altri titoli) per effetto di successione o donazione è assoggettato ad imposta come segue:

- (i) il trasferimento a favore del coniuge e dei discendenti e ascendenti diretti è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 4 per cento sul valore dei beni trasferiti per successione e donazione eccedente l'importo di EUR 1,000,000;
- (ii) il trasferimento a favore dei parenti entro il quarto grado ed affini in linea diretta nonché in favore degli affini in linea collaterale fino al terzo grado è assoggettato ad imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento del valore della donazione e della successione. Il trasferimento a favore di sorelle e fratelli sconta l'imposta di successione o donazione nella misura del 6 per cento sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, EUR 100,000; e
- (iii) il trasferimento a favore di ogni altro beneficiario sconta l'imposta di donazione o successione nella misura dell'8 per cento.

Tassa sui contratti di borsa

L'art. 37 del Decreto Legge 31 Dicembre 2007 n. 248 (Decreto 248), convertito nella Legge 28 Febbraio 2008, n. 31 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 Febbraio 2008, ha soppresso la tassa sui contratti di borsa prevista dal Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278, così come integrato e modificato dall'art. 1 del D. lgs. 21 Novembre 1997 n. 435.

A seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, a partire dal 31 Dicembre 2007, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 168 (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro solo in "caso d'uso", "enunciazione" o a seguito di registrazione volontaria.

Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

Ai sensi della Direttiva del Consiglio 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi da risparmio (**Direttiva Europea sul Risparmio**), ciascuno Stato Membro deve fornire alle autorità fiscali di un altro Stato Membro, informazioni relative al pagamento di interessi (o proventi assimilabili) da parte di soggetti stabiliti all'interno del proprio territorio, a persone fisiche residenti in tale altro Stato Membro o a taluni limitati tipi di soggetti costituiti in tale altro Stato Membro. Tuttavia il Lussemburgo e l'Austria, per un periodo transitorio (a meno che, nel corso di questo periodo, gli stessi Stati menzionati non decidano diversamente), dovranno adottare un sistema che prevede l'applicazione di una ritenuta su questo genere di proventi (la durata di questo periodo transitorio dipende dalla conclusione di taluni accordi relativi allo scambio di informazioni con alcuni altri Paesi). Alcuni Paesi e territori non aderenti all'UE, inclusa la Svizzera, hanno adottato regimi analoghi a quelli descritti (un sistema basato sulle ritenute per quanto concerne la Svizzera).

Il 15 Settembre 2008 la Commissione Europea ha presentato al Consiglio dell'Unione Europea, un report relativo al funzionamento della Direttiva Europea sul Risparmio attraverso il quale si esprimeva l'esigenza di operare alcune modifiche alla Direttiva. Il 13 Novembre 2008 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta più dettagliata riguardo alle modifiche da apportare alla Direttiva, che comprendeva un numero di proposte. Il Parlamento Europeo ha approvato una versione emendata di questa proposta in data 24 aprile 2009. Qualora le modifiche proposte venissero effettuate, queste potrebbero ampliare o, comunque, modificare l'ambito o le modalità di applicazione della Direttiva, come sopra descritte.

Attuazione in Italia della Direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio

L'Italia ha dato attuazione alla Direttiva del Consiglio 2003/48/EC con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, n. 84 (Decreto n. 84). Ai sensi del Decreto n. 84, gli agenti pagatori qualificati ai sensi della Direttiva e residenti in Italia non applicano alcuna ritenuta alla fonte sugli interessi corrisposti a persone fisiche residenti in un altro Stato Membro dell'Unione Europea. Tuttavia, i suddetti agenti pagatori sono incaricati di fornire specifiche informazioni, alle autorità fiscali italiane, in merito ai pagamenti effettuati nonché ai beneficiari effettivi degli stessi. Le autorità fiscali italiane, a loro volta, trasmetteranno le relative informazioni alle competenti autorità fiscali dello Stato Membro in cui risiede il beneficiario.

ALLEGATO 2

SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

(Il presente Allegato 2 forma parte delle Condizioni Definitive a cui è allegato)

Scomposizione del Prezzo di Emissione (in percentuale) al 27 maggio 2011

Prezzo di Emissione	100%
Commissioni di Collocamento	4.50%
Valore della Componente Derivativa	95.50%

ALLEGATO 3

DISCLAIMER DELL'INDICE

Nessuno tra l'Emittente, l'Agente per il Calcolo o l'Agente Principale per i Titoli si assume responsabilità per il calcolo, il mantenimento o la pubblicazione di qualsiasi Indice o di qualsiasi indice successivo con riferimento allo stesso.

Indice EURO STOXX 50[®] (Bloomberg Code: SX5E <Index>) (l'Indice)

STOXX non ha alcun rapporto con BNP PARIBAS, oltre alla licenza dell'Indice e dei relativi marchi ai fini dell'uso in relazione ai *Certificates*.

STOXX non:

- Sponsorizza, approva, vende o promuove i *Certificates*.
- Raccomanda ad alcun soggetto di investire nei *Certificates* o in qualsiasi altro *Certificate*.
- Ha alcuna responsabilità od obbligo per, ovvero di assumere decisioni in ordine alla scelta del momento opportuno, dell'ammontare o della determinazione del prezzo dei *Certificates*.
- Ha alcuna responsabilità od obbligo di amministrazione, gestione o commercializzazione dei *Certificates*.
- Tiene conto delle esigenze dei *Certificates* o dei titolari dei *Certificates* nella determinazione, composizione o calcolo dell'**Indice**, né è obbligato a fare ciò.

STOXX non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i *Certificates*. In particolare, STOXX non rilascia alcuna garanzia, espressa o implicita e respinge tutte le garanzie che riguardano:

- i risultati che dovranno essere ottenuti dai *Certificates*, dai titolari dei *Certificates* e da qualunque soggetto terzo in relazione all'utilizzo dell'Indice e dei dati ivi inclusi;
- l'esattezza o completezza dell'Indice e dei relativi dati;
- la commerciabilità e l'idoneità per un particolare scopo o impiego dell'Indice e dei relativi dati;
- STOXX è in alcun modo responsabile di errori, omissioni o interruzioni dell'Indice né dei relativi dati;
- In nessun caso STOXX sarà responsabile per il mancato guadagno o per il risarcimento dei danni o delle perdite indiretti, punitivi, speciali o emergenti, anche se STOXX fosse a conoscenza di tale eventualità.

Il contratto di licenza tra BNP PARIBAS e STOXX opera esclusivamente a beneficio degli stessi e non a beneficio dei titolari dei *Certificates* o altri terzi.

S&P 500[®] Index (Bloomberg Code: SPX <Index>) (the "Index")

I *Certificates* (il **Prodotto**) non sono sponsorizzati, approvati, venduti o promossi da S&P, una divisione di The McGraw-Hill Companies, Inc. ("**S&P**"). S&P non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, ai titolari del Prodotto, o al pubblico in generale, in merito all'opportunità dell'investimento in strumenti finanziari in generale o nel Prodotto in particolare, oppure alla capacità degli Indici S&P di riprodurre l'andamento generale del mercato azionario. L'unica relazione di S&P con il Licenziatario è la concessione della licenza di certi marchi e denominazioni commerciali di S&P e degli Indici S&P che sono determinati, composti e calcolati da S&P indipendentemente dal Licenziatario o dal Prodotto. S&P non è obbligato a tenere in conto le esigenze del Licenziatario o quelle del titolare del Prodotto al momento di determinare, comporre o calcolare gli Indici S&P. S&P non è responsabile della, e non ha preso parte alla determinazione dei tempi, prezzo o quantità del Prodotto da emettere oppure alla determinazione o al calcolo dell'equazione mediante cui il Prodotto è monetizzato. S&P non si assume alcun obbligo o responsabilità per quanto riguarda l'amministrazione, la commercializzazione o la compravendita del Prodotto.

S&P NON GARANTISCE L'ESATTEZZA E/O LA COMPLETEZZA DEGLI INDICI S&P O DI QUALUNQUE DATO IVI INCLUSO, NE' S&P AVRA' ALCUNA RESPONSABILITA' PER ERRORI, OMISSIONI O INTERRUZIONI DEI MEDESIMI. S&P NON RILASCI ALCUNA GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN ORDINE AI RISULTATI CHE DEVONO ESSERE OTTENUTI DAL LICENZIATARIO, DAI TITOLARI DEL PRODOTTO O DA ALTRA PERSONA FISICA O GIURIDICA DALL'USO CHE FARANNO DEGLI INDICI S&P O DI QUALSIASI DATO IVI CONTENUTO. S&P NON RILASCI ALCUNE GARANZIE ESPLICITE O IMPLICITE E RESPINGE ESPRESSAMENTE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITA' O IDONEITA' AD UN PARTICOLARE SCOPO O UTILIZZO DEGLI INDICI O DI QUALUNQUE ALTRO DATO IVI INCLUSO. SENZA LIMITARE ALCUNCHE' DI QUANTO PRECEDE, S&P NON SARA' IN ALCUN CASO RESPONSABILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PUNITIVI, INDIRECTI O EMERGENTI (COMPRESO IL MANCATO GUADAGNO), ANCHE NEL CASO IN CUI L'EVENTUALITA' CHE SI VERIFICHI UN TALE DANNO GLI FOSSE STATA COMUNICATA.

Nikkei 225 Index (Bloomberg Code: NKY <Index>) (the "Index")

L'Indice è proprietà intellettuale di Nikkei Inc. Nikkei Inc. si riserva tutti i diritti, compreso il copyright, sull'Indice. Nikkei Digital Media, Inc., società interamente controllata di Nikkei Inc. calcola e diffonde l'Indice in base ad un accordo di esclusiva con Nikkei Inc. Nikkei Inc. e Nikkei Digital Media Inc. sono definiti collettivamente "Sponsor dell'Indice". I *Certificates* (i **Prodotti**) non sono in alcun modo sponsorizzati, approvati o promossi dallo Sponsor dell'Indice. Lo Sponsor dell'Indice non rilascia garanzia o dichiarazione di sorta, espressa o implicita, in ordine ai risultati da ottenere con l'utilizzo dell'Indice ovvero al livello al quale l'Indice si troverà in un determinato giorno o altrimenti. L'Indice è compilato e calcolato esclusivamente ad opera dello Sponsor dell'Indice. Tuttavia, lo Sponsor dell'Indice non sarà responsabile verso alcun soggetto per errori nell'Indice, né avrà l'obbligo di rilasciare pareri ad alcun soggetto, compreso l'acquirente o il venditore dei Prodotti, su eventuali errori nell'Indice. Inoltre, lo Sponsor dell'Indice non rilascia garanzia con riferimento a eventuali modifiche o variazioni del metodo di calcolo dell'Indice, né ha l'obbligo di continuare a calcolare, pubblicare e diffondere l'Indice.